RAFFRONTO	
L.R. n. 1 del 7 febbraio 2005. Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.	Proposta di legge n. 417/10^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Greco e Arruzzolo, recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale, n. 1/2005 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), per come parzialmente modificata dalla Legge regionale n. 19/2014"
Art. 1	Art. 1
1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.	Identico
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale.	Identico
2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:	Identico
a) circoscrizione nord;	Identico
b) circoscrizione centro;	Identico
c) circoscrizione sud.	Identico
2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:	Identico
a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;	Identico
b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;	Identico
c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria.	Identico
2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.	Identico
 Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel 	3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 3 per cento dei voti validi. Identico

Parlamento italiano, nonchè le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali. 5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente	Identico
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.	
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.	6. Al fine di assicurare la parità di genere ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, in ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore al 50%. Nelle liste circoscrizionali a numero dispari è consentito che uno dei due generi sia rappresentato in misura del 50% più uno.
6-bis. abrogato	
6-ter. <i>abrogato</i> 7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.	Identico
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	Identico
Art. 2	Art. 2
Composizione delle liste regionali. 1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni	Composizione delle liste regionali. Identico
ed integrazioni:	

a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono	Identico
sostituite dalle seguenti: "Ventiquattro dei	
Consiglieri assegnati alla Regione";	
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal	Identico
seguente:	
"3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione	Identico
sono eletti con sistema maggioritario	
nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste	
circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da	
liste regionali, nei modi previsti dagli articoli	
seguenti. La lista regionale contiene come	
candidatura unica quella del candidato alla	
carica di Presidente della Giunta regionale";	
c) non si applica la disposizione di cui al comma	Identico
5;	
d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;	Identico
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:	Identico
"9. Più liste provinciali possono collegarsi alla	Identico
medesima lista regionale, che in ogni caso non è	
contrassegnata da alcun simbolo".	
2 7 2 2 1 2 1 11 1 22 6 11 2 100 5	2 7 2 1 2 1 1 1 22 6 1 1 1 100 5

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

"1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga all'eventuale indicazione preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonchè il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della regionale la Giunta collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

"1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

- 2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata".
- 3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.
- 4. In ogni ricorrenza nella *legge 23 febbraio* 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista L'elettore può esprimere il suo voto anche solo per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ovvero di diverso candidato alla carica di Presidente rispetto a sostenuto dalle liste quello collegate prescelte, tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata."

 (\ldots)